

# Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità modificato come da Decreto Ministeriale del 24 aprile 2003

## Titolo I Autorizzazione delle imprese, abilitazione del personale e dotazione dei veicoli

### Capo I

#### Autorizzazione delle imprese

##### Art.1 (Autorizzazione delle imprese)

- 1.** Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.
- 2.** L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
- 3.** L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituiti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
- 4.** L'autorizzazione ha una validità di 5 anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.

##### Art.2 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

- 1.** L'autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - a)** sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
  - b)** abbia raggiunto la maggiore età;
  - c)** l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
  - d)** non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
  - e)** non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro la economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizioni dai pubblici uffici superiore a tre anni salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è

accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

**f)** non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;

**g)** sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale:

**g1)** referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito per un importo pari a centocinquanta milioni, aumentato di cinque milioni per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;

**g2)** copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi;

**g3)** possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome della impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria, ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art.84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.;

**g4)** disponibilità di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati alla effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5.

### Art.3 (Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto)

- 1.** Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con i veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
- 2.** Le imprese di cui al comma 1 fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno 3 autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art.7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati col patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno 2 dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.
- 3.** Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.

### Art.4 (Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni)

- 1.** L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.
- 2.** Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli

impegnati nei servizi di scorta tecnica.

- 3.** Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio dell'autorizzazione per novanta giorni;
- 4.** L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g).
- 5.** L'autorizzazione è altresì sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo, ovvero, quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio indicate nel titolo secondo.
- 6.** L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune violazioni indicate al comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.
- 7.** Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.

## Capo II

### Abilitazione del personale che effettua le scorte

#### Art.5 (Rilascio dell'attestato di abilitazione)

- 1.** L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale.
- 2.** La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame.
- 3.** L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato.

#### Art.6 (Esami di abilitazione per il rilascio e per il rinnovo dell'abilitazione)

- 1.** Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di

applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile

- 2.** L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz e in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti al trasporto in condizioni di eccezionalità per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel solo colloquio orale. L'esperienza dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attività lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa.
- 3.** Le prove d'esame sono pubbliche.
- 4.** I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che può essere sostenuta alla prima sessione disponibile. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
- 5.** Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.
- 6.** Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
- 7.** Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
- 8.** Con provvedimento del Ministero dell'Interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.

## Capo III

### Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati per le scorte

#### Art.7 (Autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche)

- 1.** Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni come autovetture, autoveicoli a uso promiscuo ovvero autocarri.
- 2.** Gli autoveicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicati negli articoli 8 e 9.

## Art.8 (Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche)

- 1.** Gli autoveicoli di cui all'art. 7 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
  - a)** due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE - ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad una altezza minima di m 2,00, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art.266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  - b)** un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta <trasporto eccezionale> di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 x 0,25, da apporre sul tetto ad una altezza minima di m 2,00, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui al lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida;
  - c)** una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo;
  - d)** un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo che effettua il trasporto eccezionale;
- 2.** Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, può essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D) costituito da un pannello con la scritta <trasporto eccezionale>, di colore nero su fondo giallo, e dal segnale <passaggio obbligatorio per veicoli operativi>, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 x 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.
- 3.** Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
- 4.** Negli autoveicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui al comma 1 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

## Art.9 (Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche)

- 1.** La scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio deve essere altresì equipaggiata con le seguenti attrezzature:
  - a)** un telefono radiomobile per chiamate d'emergenza ;
  - b)** un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
    - b1)** un segnale << ALTRI PERICOLI >> di cui alla fig. II 35 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con colore di fondo giallo e

lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b << INCIDENTE >>;

**b2)** due segnali << DIREZIONE OBBLIGATORIA >> o << PASSAGGIO OBBLIGATORIO >> di cui all'art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;

**b3)** due << BARRIERE NORMALI >> di cui alla fig. II 392 del citato regolamento con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;

**b4)** due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;

**b5)** una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art.42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;

**b6)** due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;

**b7)** quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza di cm 50 come da fig.II 396 del citato regolamento;

**b8)** giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta, per renderlo visibile a distanza specie in condizioni di scarsa visibilità, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 27 luglio 1995;

**b9)** un dispositivo per la misura dell'altezza e uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

## TitoloII

### Modalità di svolgimento dei servizi di scorta

#### Capo I

#### Tipi di scorta tecnica

#### Art.10 (Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta)

**1.** Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da:

**1.** un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:

**1.a)** per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3 m, e lunghezza non superiore a 27 m, oppure lunghezza non superiore a 30 m, purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade a senso unico di marcia, ovvero a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;

**1.b)** per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3,60 m e lunghezza non superiore a 28 m, ovvero lunghezza non superiore a 30 m purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano sulle autostrade;

**1.c)** per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezza non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a carreggiata unica con una o più corsie per senso di marcia;

**2.** due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate al numero 1) o che circolano sulle strade con caratteristiche diverse da quelle ivi indicate».

**2.** Su ciascun autoveicolo di scorta deve trovarsi, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art.5. Tuttavia, sul veicolo di scorta collocato a protezione posteriore del convoglio eccezionale può prendere posto il solo conducente purché sia abilitato ai sensi dell'art.5.

## Capo II

### Svolgimento dei servizi di scorta

#### Art.11 (Posizione dei veicoli di scorta)

- 1.** Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
- 2.** In relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
  - a)** per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50, mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80;
  - b)** per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate il primo veicolo di scorta precederà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.

#### Art.12 (Utilizzo dei dispositivi luminosi)

- 1.** Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione anche quando non è prescritto l'uso ai sensi dell'art.152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.
- 2.** Durante il servizio, dovranno essere inoltre sempre tenuti in funzione i dispositivi

supplementari di segnalazione visiva di cui all'art.8.

## Capo III

### Obblighi della scorta

#### Art.13 (Il capo scorta)

- 1.** Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del capo-scorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta.
- 2.** Il capo-scorta deve avere con sé copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a capo-scorta per il servizio in atto.
- 3.** Il capo-scorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sé l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6.

#### Art.14 (Obblighi del capo scorta)

- 1.** Il capo-scorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione del convoglio eccezionale.
- 2.** Il capo-scorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che :
  - a)** le dotazioni e gli equipaggiamenti degli autoveicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti;
  - b)** le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano corrispondenti a quelle autorizzate.
  - c)** i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici siano di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli ed i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n.610, siano efficienti e installati correttamente;
  - d)** le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate;
  - e)** il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;
  - f)** il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica.
- 3.** Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta.

## Art.15 (Responsabilità del capo-scorta)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.14, il capo-scorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica.

## Art.16 (Modalità di svolgimento della scorta tecnica)

1. Qualora, a causa dell'ingombro o della limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un'incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità.
3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in aerea idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.

**N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.**

### ALLEGATO A

### MODELLO DI AUTORIZZAZIONE

PREFETTURA DI..

Visto l'art.10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993 n.360;

Visto l'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che consente ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto il disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997 a cui l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, demanda il compito di dettare i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese di cui sopra;

Vista l'istanza della persona sotto indicata;

Acquisita la prescritta documentazione e verificata l'esistenza dei requisiti personali e

finanziari del titolare;

Valutata la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell'attività di scorta:

#### A u t o r i z z a

Il sig. ..nato a.. residente in ..titolare dell'impresa. con sede in ..in via ... ad effettuare in modo continuativo attività di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità.

La presente autorizzazione che

Consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti ad altre imprese o a privati, è valida fino al .., può essere rinnovata; può essere sospesa o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.4, del disciplinare tecnico.

La scorta può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a nome del titolare ovvero dell'impresa di cui è ovvero che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria:

1 .targa..

2..targa.....

3..targa.....

4..targa.....

5 .targa..

6 .targa..

7..targa.....

8 .targa.....

9 .targa.....

10 .targa..

11 .targa..

12 .targa..

13 .targa..

Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi dei seguenti dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art.5 del disciplinare tecnico:

1)...nato a ..... il.....

abilitazione n.rilasciata da .....

2)...nato a ..... il.....

abilitazione n.rilasciata da .....

3)...nato a ..... il.....

abilitazione n.rilasciata da .....

4)...nato a ..... il.....

abilitazione n.rilasciata da .....

5)...nato a ..... il.....

abilitazione n.rilasciata da .....

6)...nato a ..... il.....

abilitazione n.rilasciata da .....

Il prefetto

.....

## ALLEGATO B

### MATERIA DELLE PROVE DESAME

- a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
- b) Definizioni stradali e di traffico.
- c) Classificazioni delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.
- d) Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità prescrizioni criteri per limposizione della scorta di polizia o di quella tecnica dispositivi di segnalazione visiva Violazioni e sanzioni.
- e) Sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose su veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose.
- f) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
- g) Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
- h) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
- i) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
- j) Servizi di Polizia stradale e espletamento degli stessi.
- k) Impiego delle attrezzature in dotazione per servizio di scorta.
- l) Responsabilità civile verso terzi.
- m) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.
- n) responsabilita' civile, penale ed amministrativa connessa allo svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

o) modalita' di svolgimento dei servizi di scorta tecnica;

p) modalita' di effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.

## ALLEGATO C

### ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che in data odierna il sig..... nato a..... il ..... dopo aver superato la prova desame predisposta da quest'ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a poter svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all'art.16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992. Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata.

La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale

Data timbro della Repubblica

Firma

Il Dirigente del compartimento  
Di Polizia Stradale


## ALLEGATO D

### Figura 1




120 x 25

### Figura 2



**Figura 3**




## ALLEGATO E

Allegato E al DM 18.7.1997, n. 3806

aggiunto dal D 18 marzo 2005 (GU n. 118/2005)

Figura della paletta di segnalazione indicata nell'art. 9, comma 1, lettera c):

## PALETTA DI SEGNALAZIONE



### Caratteristiche:

- disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
- manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.